

# Giuri Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## Giuri Assist

**Reddito d'impresa**

- 6 **Soppravvenienza passiva** - Cassazione n. 5672 del 12/3/14
- 6 **Plusvalenza** - Cassazione n. 5876 del 13/3/14
- 6 **Passaggio di quote dopo conferimento d'azienda** - Cassazione n. 5877 del 13/3/14
- 6 **Percentuali di ricarico "modeste"** - Cassazione n. 1839 del 29/1/14
- 6 **Perdite su crediti: deduzione** - Cassazione n. 5349 del 7/3/14
- 6 **Il compenso all'amministratore richiede una delibera esplicita** - Cassazione n. 5349 del 7/3/14

**Iva**

- 7 **La caparra confirmatoria soggetta a Iva solo se anticipa il prezzo per l'acquisto del bene** - Cassazione n. 5982 del 14/3/14
- 7 **Detrazione Iva per le spese sostenute sull'immobile in comodato** - Cassazione n. 1859 del 29/1/14
- 7 **Fatture soggettivamente inesistenti: la detrazione richiede la prova della buona fede** - Cassazione n.239 del 9/1/14
- 8 **Rimborso Iva: non è sufficiente che l'eccedenza sia esposta in dichiarazione** - Cassazione n.6986 del 25/3/14
- 8 **L'indennizzo per l'indebito arricchimento dell'amministrazione insolvente è soggetto a Iva** - Cassazione n.7406 del 28/3/14

**Irap**

- 8 **Prova contraria della autonoma organizzazione ai fini Irap** - Cassazione n. 4663 del 27/2/14
- 8 **Non è soggetto a Irap il professionista che eroga compensi modesti ai propri praticanti** - Cassazione n. 6418 del 19/3/14
- 8 **La soggezione a Irap del professionista non dipende dalle sue spese** - Cassazione n. 7153 del 26/3/14
- 9 **Il professionista con dipendente non sempre paga l'Irap** - Cassazione n. 4111 del 20/2/14
- 9 **L'imprenditore familiare è soggetto a Irap** - Cassazione n. 1537 del 27/1/14
- 9 **Il medico con dipendente part-time non paga l'Irap** - Cassazione n. 3758 del 18/2/14
- 9 **Il medico del SSN, anche con due studi, non paga l'Irap** - Cassazione n. 2967 del 10/2/14
- 9 **Irap: niente sanzioni per i professionisti fino al 2007** - Cassazione n. 4394 del 24/2/14

**Fiscalità persone fisiche**

- 9 **Mancato trasferimento residenza e agevolazione prima casa** - Cassazione n. 2527 del 5/2/14
- 9 **Il premio ricevuto in occasione del 25°anno di servizio concorre alla formazione del reddito imponibile** - Cassazione n. 2246 del 3/2/14
- 10 **L'indennità di trasferimento rientra nel reddito imponibile e su di essa deve applicarsi la ritenuta** - Cassazione n. 2699 del 6/2/14
- 10 **L'esenzione dall'imposta di registro riguarda gli atti tra ex coniugi, non si applica se tra le parti dell'atto esecutivo degli accordi vi è un terzo** - Cassazione n. 860 del 17/1/14
- 10 **Illegittima la norma contro le locazioni non registrate** - Corte Costituzionale n. 50 del 14/3/14
- 10 **Deducibile l'assegno "una tantum" a titolo di transazione per precedenti mancati pagamenti all'ex** - Cassazione n. 4402 del 24/2/14
- 11 **Agevolazione prima casa** - Cassazione n. 7069 del 26/3/14

**Accertamento questioni sostanziali**

- 11 **La prova del contribuente a fronte di un accertamento sintetico si limita all'esistenza dei redditi** - Cassazione n. 6396 del 19/3/14
- 11 **La colf rileva ai fini del redditometro** - Cassazione n. 2015 del 29/1/14
- 12 **Le medie di settore degli esercizi del centro non si applicano alla periferia** - Cassazione n. 92 del 7/1/14
- 12 **Accertamento basato su percentuali di ricarico valido anche se le merci sono eterogenee** - Cassazione n. 231 del 9/1/14
- 12 **Ristoranti: l'accertamento può essere fondato solo sulle materie prime** - Cassazione n. 6361 del 19/3/14
- 12 **L'accertamento basato su percentuali di ricarico deve evidenziare uno scostamento "abnorme"** - Cassazione n. 6389 del 19/3/14
- 12 **Vendita di immobili nell'esercizio di impresa: il contratto si presume simulato se non si supera la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato** - Cassazione n. 245 del 9/1/14
- 12 **Acquisti con ticket al supermercato: è necessaria la concordanza con gli scontrini** - Cassazione n. 347 del 10/1/14
- 12 **Accertamento: mastri con saldo negativo sono sufficienti per l'induttivo** - Cassazione n. 656 del 15/1/14
- 13 **Redditometro disinnescato dalla prova dell'aiuto di un familiare** - Cassazione n. 3739 del 18/2/14
- 13 **Prova per il credito di imposta** - Cassazione n. 6947 del 25/3/14
- 13 **Omessa dichiarazione Iva: l'ufficio può attribuire un volume d'affari pari al reddito** - Cassazione n. 1240 del 22/1/14
- 13 **Accertamenti in base a c/c bancari: l'ufficio deve provare solo l'imputabilità al contribuente delle risultanze dei conti intestati a terzi** - Cassazione n. 2029 del 30/1/14

**Accertamento da studi di settore**

- 14 **Non si applicano gli studi di settore al professionista "part-time"** - Cassazione n. 3943 del 19/2/14
- 14 **Studi di settore come dati medi presuntivamente esatti** - Cassazione n. 3302 del 13/2/14

**Accertamento e riscossione questioni procedurali**

- 14 **È nulla la notifica al coinquilino** - Cassazione n. 2705 del 6/2/14
- 14 **Rimborso IRAP: notifica alla suocera del difensore** - Cassazione n. 6378 del 19/3/14
- 14 **Notifica al portiere** - Cassazione n. 4627 del 26/2/14
- 14 **Atto notificato a soggetto incapace** - Cassazione n. 5669 del 13/3/14
- 14 **Valida notificata alla domestica** - Cassazione n. 7379 del 28/3/14
- 14 **Pignoramento presso terzi possibile anche per i contributi pubblici** - Cassazione n. 1113 del 21/1/14
- 15 **Iscrizione d'ipoteca possibile anche se pende il giudizio sull'accertamento** - Cassazione n. 458 del 13/1/14

## Giuri Assist

- 15 **Credito tributario accertabile solo dal giudice tributario** - Cassazione n. 3773 del 18/2/14
- 15 **Non rileva l'impugnazione del ruolo da parte del contribuente ai fini della soglia per l'iscrizione di ipoteca**- Cassazione n. 2190 del 31/1/14
- 15 **Lo stato d'insolvenza non è eliminato dalla rateazione del debito d'imposta** - Cassazione n. 2174 del 31/1/14
- 15 **Accertamento: è necessario rispettare i 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente** - Cassazione n. 2594 del 5/2/14
- 15 **Annullamento in autotutela dell'avviso ed emissione di un nuovo avviso** - Cassazione n. 4823 del 28/2/14
- 16 **Cartella con motivazione stringata** - Cassazione n.4826 del 28/2/14
- 16 **Fallimento: nullo avviso privo del PVC** - Cassazione n. 7493 del 31/3/14

**Penale tributario**

- 16 **Fondo patrimoniale: sequestrabile il bene che in precedenza era dell'altro coniuge** - Cassazione n. 129 del 7/1/14
- 16 **Omesso versamento ritenute alla fonte** - Cassazione n. 5905 del 7/2/14
- 16 **Omesso versamento Iva: bisogna organizzare le risorse per far fronte la pagamento** - Cassazione n. 2614 del 21/1/14
- 17 **Omesso versamento acconto Iva** - Cassazione n. 10813 del 6/3/14
- 17 **Reati fiscali: è possibile il sequestro beni società** - Cassazione S.U. informativa n. 1 del 30/1/14
- 17 **Dichiarazione fraudolenta: non sussiste l'obbligo di escutere preventivamente il patrimonio dell'azienda** - Cassazione n. 5759 del 6/2/14
- 17 **Confisca nei reati tributari** - Cassazione n. 6635 del 12/2/14
- 17 **Detrazione IVA prova della partecipazione alla frode** - Corte di Giustizia del 13/2/14, C-18/13
- 18 **Per i reati tributari no all'attenuante del danno lieve** - Cassazione n. 8677 del 24/2/14
- 18 **Confisca limitata sui reati fiscali** - Cassazione S.U. n. 10561 del 5/3/14
- 18 **Il sequestro dei beni prescinde dal "periculum in mora"** - Cassazione n. 10825 del 6/3/14
- 18 **Omesso versamento di ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti** - Cassazione n. 3689 del 28/1/14
- 18 **Omesso versamento di ritenute previdenziali** - Cassazione n. 3705 del 28/1/14
- 18 **Non ogni eventuale violazione tributaria integra il reato corrispondente** - Cassazione n. 11380 del 10/3/14
- 19 **Omessa dichiarazione: momento di consumazione del reato** - Cassazione n. 13322 del 21/3/14
- 19 **Reati tributari: sequestrabili beni del manager** - Cassazione n. 13990 del 25/3/14
- 19 **Recidiva contestata dopo la prescrizione** - Cassazione n. 14439 del 27/3/14
- 19 **Mancato versamento delle imposte: amministratore responsabile anche se manca la liquidità** - Cassazione n. 5105 del 5/3/14

**Contenzioso tributario**

- 19 **La società estinta non può essere convenuta in giudizio** - Cassazione n. 665 del 15/1/14

**Fiscale - varie**

- 20 **Classamento e rifiuto motivato del DOCFA** - Cassazione n. 3394 del 13/2/14
- 20 **Cessione immobile a valore inferiore a quello di mercato** - Cassazione n. 4114 del 20/2/14
- 20 **Nulla la sentenza in cui non si individua il concreto comando giudiziale** - Cassazione n. 3735 del 18/2/14
- 20 **La ritardata fatturazione di alcune operazioni costituisce irregolarità sostanziale** - Cassazione n. 656 del 15/1/14
- 20 **Accordi di separazione coniugale e agevolazione prima casa** - Cassazione n. 3753 del 18/02/14
- 20 **L'atto di classamento ha natura valutativa e, in quanto incide indirettamente sul debito tributario, deve essere motivato** - Cassazione n. 2386 del 4/2/14
- 21 **Prima casa: decade dall'agevolazione il separato che trasferisce all'ex l'abitazione** - Cassazione n. 2263 del 3/2/14
- 21 **Incostituzionale la norma sulla determinazione del valore imponibile in caso di espropriazione e pubblico incanto** - Corte Costituzionale n. 6 del 23/1/14
- 21 **Niente aliquota agevolata per l'acquisto separato del box auto** - Cassazione n. 1735 del 28/1/14
- 21 **Utilizzo perdite pregresse: sanzioni dovute anche se l'imposta è compensata** - Cassazione n. 6663 del 21/3/14
- 22 **I benefici "prima casa" sono legati al trasferimento della residenza** - Cassazione n. 4662 del 27/2/14
- 22 **Cessione di immobili da demolire** - Cassazione n. 4150 del 21/2/14
- 22 **Imposta di successione su fabbricati rurali** - Cassazione n. 4892 del 3/3/14
- 22 **Omessi versamenti e responsabilità dell'amministratore** - Cassazione n. 5105 del 5/3/14
- 22 **Sanzioni per l'errore del commercialista** - Cassazione n. 5965 del 14/3/14
- 23 **Errori da 770: risarcimento a carico del consulente del lavoro** - Cassazione n. 6201 del 18/3/14
- 23 **La cancellazione dal registro delle imprese per il trasferimento all'estero della sede sociale non comporta l'estinzione della società** - Cassazione n. 6388 del 19/3/14
- 23 **Esecuzione esattoriale illegittima: niente risarcimento** - Cassazione n. 6521 del 20/3/14
- 23 **TARSU anche per il garage** - Cassazione n. 6651 del 21/3/14
- 23 **Fallimento delle cooperative** - Cassazione n. 6835 del 24/3/14
- 23 **TARSU: il rimborso** - Cassazione n. 6900 del 24/3/14
- 24 **Debito fiscale estinto provato con il modello F24** - Cassazione n. 7154 del 26/3/14
- 24 **Per gli omessi versamenti risponde l'amministratore di diritto** - Cassazione n. 14432 del 27/3/14

## REDDITO D'IMPRESA

**Sopravvenienza passiva****Cassazione n. 5672 del 12/3/14**

Il costo costituito dal pagamento dilazionato, in 10 rate, di una nota di credito, relativa a un addebito per le spese per risarcire l'acquirente delle spese sostenute per la riparazione di pezzi difettosi venduti, non può ritenersi un costo di produzione inerente all'esercizio e, quindi, immediatamente deducibile, ma costituisce una sopravvenienza passiva rientrante nella previsione dell'art.101, co. 4, in quanto onere collegato a ricavi precedentemente contabilizzati.

**Plusvalenza****Cassazione n. 5876 del 13/3/14**

La plusvalenza fiscalmente rilevante, collegata alla cessione di un'azienda, si realizza al momento della conclusione del contratto e le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali o all'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione con carattere novativo non hanno alcun rilievo. Compete al giudice del merito verificare la sussistenza ed effettività della plusvalenza con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità (nella specie, il giudice di appello ha osservato che il cedente non aveva conseguito la plusvalenza non avendo incassato poi l'importo della cessione).

**Passaggio di quote dopo conferimento d'azienda****Cassazione n. 5877 del 13/3/14**

È abuso del diritto la cessione delle quote di una società neocostituita alla quale, in precedenza, era stato conferito un ramo di azienda. Un'operazione di questo tipo consente di eludere l'imposta di registro sulla cessione di azienda.

**Percentuali di ricarico "modeste"****Cassazione n. 1839 del 29/1/14**

Qualora l'Ufficio accerti, nei confronti di un imprenditore che ha applicato percentuali di ricarico "troppo modeste" rispetto al settore di appartenenza, l'antieconomicità del comportamento posto in essere dal contribuente, incombe su quest'ultimo fornire le necessarie spiegazioni. In mancanza è legittimo l'accertamento induttivo effettuato dall'Ufficio.

**Perdite su crediti: deduzione****Cassazione n. 5349 del 7/3/14**

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso.

**Il compenso all'amministratore richiede una delibera esplicita****Cassazione n. 5349 del 7/3/14**

In materia di determinazione del compenso all'amministrazione le S.U. della Cassazione con la sentenza n. 21933 del 29/08/08, hanno affermato il principio per cui *"con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389 c.c., co. 1, ..., qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa:*

1. *la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea...;*

2. *la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art.2364 c.c., nn. 1 e 3);*
3. *la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.);*
4. *il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art.2393 c.c., co. 2).*

*Conseguentemente, l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori".*

## IVA

### **La caparra confirmatoria è soggetta a Iva solo se anticipa il prezzo per l'acquisto del bene**

#### **Cassazione n. 5982 del 14/3/14**

Il pagamento di somme di denaro effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di immobile è soggetto a Iva e all'obbligo di fatturazione solo nella misura in cui tali somme sono destinate, per volontà delle parti, accertabile dal giudice di merito in base ad elementi intrinseci ed estrinseci del contratto, ad anticipazione del prezzo per l'acquisto del bene.

### **Detrazione Iva per le spese sostenute sull'immobile in comodato**

#### **Cassazione n. 1859 del 29/1/14**

Nel caso di specie la controversia riguardava la detrazione dell'Iva sulle spese per la ristrutturazione di un immobile concesso inizialmente in comodato alla società dal proprio amministratore ma successivamente concesso in locazione a terzi. Al fine di stabilire se sia detraibile, o meno, ai sensi dell'art. 17 della sesta Direttiva n. 388/77, un'attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all'esercizio dell'impresa, deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali. Secondo la Corte nel caso di specie nonostante l'immobile sia stato inizialmente concesso in comodato senza quindi apparentemente alcun ritorno economico conclusa la ristrutturazione dell'immobile il medesimo è stato posto a reddito mediante affitto, realizzando così il fine imprenditoriale della società in conformità al suo statuto. Dunque, la società ha comprovato l'intento di finalizzare l'acquisto o la ristrutturazione dell'immobile all'espletamento dell'attività economica dichiarata, e l'operazione isolata (il comodato), in quanto prodromica all'esercizio effettivo dell'attività di impresa, può essere considerata ai fini della detrazione dell'IVA assolta a monte, pure in difetto di operazioni attive.

### **Fatture soggettivamente inesistenti: la detrazione richiede la prova della buona fede**

#### **Cassazione n. 239 del 9/1/14**

Se il fornitore è diverso rispetto a quello indicato nella fattura, non è sufficiente, ai fini della detrazione Iva, che il contribuente deduca che la merce sia stata consegnata e che la fattura, Iva compresa, sia stata effettivamente pagata; non si ha diritto alla detrazione Iva a meno non si dimostri la propria buona fede, cioè la non conoscenza della provenienza reale della merce o della prestazione del servizio. Il cessionario, al quale sia contestata, sulla scorta di elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione (gravata dal relativo onere probatorio), la detrazione dell'Iva versata in rivalsa al soggetto, diverso dall'effettivo cedente, che ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l'imposta nella sola ipotesi in cui possa dimostrare ex art. 2697 co. 2 c.c. che non sapeva o non poteva sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta. In particolare, il cessionario ha l'onere di provare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente e il fatturante, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione.

**Rimborso Iva: non è sufficiente che l'eccedenza sia esposta in dichiarazione****Cassazione n. 6986 del 25/3/14**

In tema di rimborso dell'IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente dalla presentazione del modello VR che costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta che il diritto al rimborso del credito Iva sia stato esercitato con la compilazione del pertinente campo della dichiarazione annuale, la successiva ulteriore richiesta di rimborso, pur formulata senza l'utilizzo del modello VR, non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza, ma soltanto a quello di prescrizione ordinario decennale. Tuttavia, perché la domanda di rimborso possa ritenersi formulata già nella dichiarazione annuale non è sufficiente che in tale dichiarazione sia esposta l'eccedenza di IVA versata, ma è necessario che di tale eccedenza (che, in via ordinaria, sarebbe destinata ad essere portata in detrazione e non ad essere richiesta a rimborso) sia espressamente richiesto il rimborso, mediante la compilazione del campo appositamente dedicato alla richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA.

**L'indennizzo per l'indebito arricchimento dell'amministrazione insolvente è soggetto a Iva****Cassazione n. 7406 del 28/3/14**

L'Iva si applica sulle prestazioni di servizi anche quando sono rese nei confronti di una pubblica amministrazione e anche qualora siano state oggetto di azione giudiziale. La sussidiarietà dell'azione giudiziaria ex art. 2041 c.c. non esclude la rilevanza fiscale delle somme percepite che rappresentano un corrispettivo in senso economico. Diversamente opinando, le somme erogate dall'impresa a titolo di IVA passiva per le prestazioni richieste ad altre aziende, necessarie per l'esecuzione della prestazione in favore dell'ente pubblico, non sarebbero bilanciate dall'IVA attiva sul corrispettivo percepito con l'azione di arricchimento e darebbero luogo a un credito IVA nei confronti dell'erario del tutto incompatibile con il sistema fiscale (nel caso di specie il fallimento di una società ha proposto azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. contro un ente regionale e il Ministero delle Infrastrutture. Ottenuta la condanna delle pubbliche amministrazioni a un indennizzo, l'organo fallimentare ha prodotto ricorso incidentale nel conseguente giudizio di legittimità, deducendo la violazione degli articoli 1 e 6 del D.P.R. n. 633/1972, laddove la sentenza impugnata ha escluso l'IVA dal computo delle somme dovute).

**IRAP****Prova contraria della autonoma organizzazione ai fini Irap****Cassazione n. 4663 del 27/2/14**

La presunzione secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una autonoma organizzazione ai fini IRAP può essere superata con adeguata motivazione (nel caso di specie l'assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza di una autonoma organizzazione).

**Non è soggetto a Irap il professionista che eroga compensi modesti ai propri praticanti****Cassazione n. 6418 del 19/3/14**

Non paga l'Irap il professionista che svolge la sua attività prevalentemente presso società del quale era sindaco o amministratore, utilizza beni strumentali di modesto valore ed eroga modesti compensi (inferiori a 500 euro al mese) ai suoi praticanti.

**La soggezione a Irap del professionista non dipende dalle sue spese****Cassazione n. 7153 del 26/3/14**

Ai fini della soggezione all'Irap del professionista le spese affrontate sono un fattore di per sé non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto, ad esempio, le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Né assume valore decisivo la presenza

di una segretaria. L'ordinanza su quest'ultimo punto rinvia poi a una precedente sentenza n. 22020/2013 laddove era stato chiarito che le spese modeste per personale dipendente non sono sufficienti a determinare l'automatica soggezione del professionista a Irap, in quanto la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo dell'autonoma organizzazione, bensì elemento presuntivo da cui essa può essere dedotta; ciò significa che se il dipendente non contribuisce in maniera significativa all'aumento del reddito, il professionista non è soggetto all'Irap.

### **Il professionista con dipendente non sempre paga l'Irap**

#### **Cassazione n. 4111 del 20/2/14**

Affinché possa configurarsi l'autonoma organizzazione, presupposto di applicazione dell'Irap, i lavoratori dipendenti del professionista devono essere non occasionali e inseriti nella struttura dello studio professionale. Quindi, per un professionista la presenza di un dipendente non comporta automaticamente la sussistenza dell'autonoma organizzazione.

### **L'imprenditore familiare è soggetto a Irap**

#### **Cassazione n. 1537 del 27/1/14**

L'imprenditore familiare è soggetto all'IRAP in quanto tale tributo non si fonda sulla produzione del reddito o sul patrimonio in sé ma sul concetto di autonoma organizzazione. Non sono soggetti passivi, i collaboratori familiari dell'imprenditore.

### **Il medico con dipendente part-time non paga l'Irap**

#### **Cassazione n. 3758 del 18/2/14**

Non è soggetto ad Irap il medico che nell'esercizio dell'attività si avvale di un dipendente part-time. La presenza di un dipendente non fa, infatti, scattare automaticamente la sussistenza dell'autonoma organizzazione.

### **Il medico del SSN, anche con due studi, non paga l'Irap**

#### **Cassazione n. 2967 del 10/2/14**

Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto all'Irap, neppure quando utilizza due studi.

### **Irap: niente sanzioni per i professionisti fino al 2007**

#### **Cassazione n. 4394 del 24/2/14**

Niente sanzioni per il professionista che non ha versato l'IRAP negli anni dal 2003 al 2005, in quanto l'incertezza normativa sul concetto di autonoma organizzazione è venuta meno soltanto nel 2007.

## FISCALITÀ PERSONE FISICHE

### **Mancato trasferimento residenza e agevolazione prima casa**

#### **Cassazione n. 2527 del 5/2/14**

Il termine entro il quale l'Ufficio può contestare il mancato trasferimento della residenza è fissato in 3 anni, decorrenti dalla scadenza dei 18 mesi entro i quali il contribuente che intende beneficiare dell'agevolazione "prima casa" deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile agevolato,

### **Il premio ricevuto in occasione del 25° anno di servizio concorre alla formazione del reddito imponibile.**

#### **Cassazione n. 2246 del 3/2/14**

In tema di imposte sui redditi, il cosiddetto "premio fedeltà" - che il datore di lavoro è solito erogare ai dipendenti quando raggiungono una determinata anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti, e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie - non rientra nelle previsioni dell'art. 48, co. 2 lett. f), del Tuir e, quindi, fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce per il datore di lavoro stesso, erogazione liberale e ricorrente (ancorché eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario).

**L'indennità di trasferimento rientra nel reddito imponibile e su di essa deve applicarsi la ritenuta****Cassazione n. 2699 del 6/2/14**

A differenza dell'indennità di trasferta (compenso per prestazioni occasionali rese fuori dalla propria sede ordinaria, soggetta, come tale, ai sensi dell'art. 46 del Tuir, a un particolare trattamento tributario di favore), l'indennità di trasferimento rientra nel reddito imponibile ai fini Irpef, in quanto, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione di lavoro, essa è compresa tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato. Nel caso di specie era stato contestato a una società il mancato assoggettamento a ritenuta della diaria corrisposta a 3 dipendenti distaccati per 1 anno all'estero. Sul punto, la Cassazione ha confermato il recupero a tassazione operato osservando come non si trattasse d'indennità di trasferta temporanea, per la quale deve essere calcolata una franchigia giornaliera, bensì di un distacco per lavoro all'estero del "tipo trasfertista", per il quale, invece, l'emolumento deve ritenersi parte integrante della retribuzione.

**L'esenzione dall'imposta di registro riguarda gli atti tra ex coniugi, non si applica se tra le parti dell'atto esecutivo degli accordi vi è un terzo****Cassazione n. 860 del 17/1/14**

Ai fini dell'imposta di registro, l'esenzione dall'imposta di registro di cui all'art. 19 L. n. 74/1987 deve essere riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuano il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili dall'uno all'altro coniuge, o in favore dei figli.

Per potersi applicare l'agevolazione, però, i soggetti che pongono in essere gli atti esecutivi degli accordi raggiunti in sede di separazione devono essere gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi.

Nel caso di specie l'esenzione disconosciuta riguardava un atto di costituzione di usufrutto vitalizio stipulato in favore di una signora dalla società semplice della quale il marito era legale rappresentante, in esecuzione di accordi raggiunti in sede di separazione personale tra la beneficiaria ed il marito. La Cassazione ha, dunque, affermato che nonostante il trasferimento del diritto di usufrutto trova causa nella separazione coniugale non può applicarsi l'esenzione dall'imposta di registro in quanto l'atto è stato stipulato tra la moglie ed un terzo (società semplice).

**Illegittima la norma contro le locazioni non registrate****Corte Costituzionale n. 50 del 14/3/14**

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 3, co. 8 e 9, D.lgs. n. 23/2011 per difetto di delega.

La norma in oggetto consentiva all'inquilino che avesse denunciato al fisco il proprietario dell'immobile affittato in nero, o denunciato la registrazione della locazione per un importo inferiore a quello effettivo di ottenere in locazione tale immobile per quattro anni ad un canone pari al triplo della rendita catastale.

La Consulta, ritiene che tale disposizione sia illegittima da un lato per mancanza di delega, in quanto non è individuato l'oggetto in questione, dall'altro perché la norma costituisce un'eccessiva sanzione nei confronti del locatore, reo di aver violato un obbligo puramente tributario e non tale da comportare la nullità del contratto di locazione.

**Deducibile l'assegno "una tantum" a titolo di transazione per precedenti mancati pagamenti all'ex****Cassazione, n. 4402 del 24/2/14**

L'assegno "una tantum" che, però, trae origine da una transazione, avvenuta con l'ex coniuge, circa i mancati pagamenti precedenti dei diversi assegni periodici precedenti è deducibile.

**Agevolazione prima casa****Cassazione n. 7069 del 26/3/14**

La contitolarità con il coniuge di un immobile sito nello stesso Comune non dà diritto ai benefici fiscali cosiddetti "prima casa". Per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa occorre che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari "di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare". In costanza di contitolarità di questi diritti reali su un immobile, sito nel Comune dove si trova quello da acquistare, "il beneficio fiscale è, dunque, precluso, a prescindere dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi".

**ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI****La prova del contribuente a fronte di un accertamento sintetico si limita all'esistenza dei redditi****Cassazione n. 6396 del 19/3/14**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma non anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito.

L'art. 38, co. 6 D.P.R. n. 600/1973 non impone la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che significa che nessun'altra prova deve dare il contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi. Né dalla disciplina normativa anzidetta pare potersi evincere un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente.

Se, infatti, l'Ufficio ha desunto dagli incrementi un maggior reddito rispetto a quello dichiarato e il contribuente ha dedotto e dimostrato (attraverso nel caso di specie, il prospetto di gestione titoli di Stato, azionali e obbligazionari l'esistenza di disponibilità finanziarie sottoposte a tassazione separata capaci di consentire detti incrementi), il fatto presuntivo esposto dall'Ufficio non può continuare a produrre i propri effetti in ragione della condotta del contribuente, ove la stessa sia idonea a comprovare l'esistenza di redditi non dichiarati capaci di realizzare gli incrementi o e spese correlate al possesso di beni.

**La colf rileva ai fini del redditometro****Cassazione n. 2015 del 29/1/14**

Il compenso corrisposto alla colf è rilevante ai fini dell'accertamento con redditometro. Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. L'accertamento sintetico, con metodo induttivo, previsto dall'art. 38, co. 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973, consiste nell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione semplice genera peraltro l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. Nel caso specifico, sul punto è stato affermato che semplici dichiarazioni del contribuente non sono sufficienti per ritenere assolto l'onere probatorio che grava sullo stesso, opposti a un accertamento con metodo sintetico.

**Le medie di settore degli esercizi del centro non si applicano alla periferia****Cassazione n. 92 del 7/1/14**

Nell'accertamento basato sulle medie di settore il calcolo del maggior reddito dev'essere contestualizzato con la realtà economica dell'impresa. È pertanto, nullo l'accertamento nei confronti di un'impresa situata in periferia qualora il maggior reddito sia determinato sulla base delle medie del settore relative ad esercizi commerciali situati nel centro della città.

**Accertamento basato su percentuali di ricarico valido anche se le merci sono eterogenee****Cassazione n. 231 del 9/1/14**

L'accertamento basato sulle percentuali di ricarico del settore è legittimo anche se i beni commercializzati sono notevolmente disomogenei. È il contribuente che deve precisare in cosa consiste la varietà dei beni.

**Ristoranti: l'accertamento può essere fondato solo sulle materie prime****Cassazione n. 6361 del 19/3/14**

È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un ristorante che si basa esclusivamente sulla quantità di ingredienti acquistati per la preparazione dei piatti per determinare il numero di somministrazioni effettuate.

**L'accertamento basato su percentuali di ricarico deve evidenziare uno scostamento "abnorme"****Cassazione n. 6389 del 19/3/14**

L'accertamento induttivo basato su percentuali di ricarico è legittimo solo se le percentuali applicate, evidenziano uno scostamento "abnorme" rispetto a quelle riscontrate nel settore di appartenenza, e pertanto siano tali da rendere inattendibile la contabilità. Invece, uno scostamento inferiore al 10% determina l'inversione dell'onere della prova, che grava sull'Amministrazione finanziaria.

**Vendita di immobili nell'esercizio di impresa: il contratto si presume simulato se non si supera la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato.****Cassazione n. 245 del 9/1/14**

Nel caso di specie erano state recuperate a tassazione le maggiori imposte relative alla vendita di un immobile avvenuta tra un imprenditore e la moglie (immobile poi adibito a residenza di famiglia) a un prezzo di vendita di molto inferiore al valore venale dell'immobile, tenuto conto del prezzo praticato per gli altri appartamenti dello stesso complesso immobiliare e del valore millesimale attribuito in sede di tabella.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di provare che l'operazione è, relativamente al prezzo di vendita, parzialmente simulata incombe all'Amministrazione, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi.

Tale onere probatorio può essere adempiuto anche sulla scorta di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, non ostandovi il divieto della doppia presunzione. Rimane a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato.

**Acquisti con ticket al supermercato: è necessaria la concordanza con gli scontrini****Cassazione n. 347 del 10/1/14**

È legittimo il recupero Iva nel caso di un supermercato in cui alla chiusura giornaliera della cassa non vi sia concordanza tra ticket mensa usati per la spesa e gli scontrini.

**Accertamento: mastrini con saldo negativo sono sufficienti per l'induttivo****Cassazione n. 656 del 15/1/14**

Ai sensi dell'art.39 D.P.R. n. 600/1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.

In tema di accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. Il ricorso al metodo induttivo ed alle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. è legittimo pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile.

In base all'art. 54, co. 1 D.P.R. n. 633/1972, l'accertamento è possibile anche in base ad altri documenti, ad altre scritture contabili, ad altri dati e notizie. Pertanto, utili elementi presuntivi a sostegno della pretesa fiscale possono essere tratti da scritture non ufficiali, come i "mastrini", trovate in possesso dell'imprenditore.

Nel caso di specie, la Guardia di Finanza, aveva rilevato che dal mastro di contabilità della società emergeva un saldo negativo di notevole importo. Sul presupposto che tale elemento denotasse un'evasione di imposta per compensi percepiti in nero, era stato emesso un avviso di rettifica con la ripresa a tassazione di Iva e l'applicazione di sanzioni per ritardata fatturazione di alcune operazioni.

### **Redditometro disinnescato dalla prova dell'aiuto di un familiare**

#### ***Cassazione n. 3739 del 18/2/14***

L'accertamento basato sul redditometro è nullo se il contribuente dimostra che la spesa è stata possibile grazie al contributo di un familiare convivente.

### **Prova per il credito di imposta**

#### ***Cassazione n. 6947 del 25/3/14***

Incombe sul contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d'imposta l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del medesimo credito. A tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione poiché il credito fiscale non nasce dalla dichiarazione, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.

### **Omessa dichiarazione Iva: l'ufficio può attribuire un volume d'affari pari al reddito**

#### ***Cassazione n. 1240 del 22/1/14***

In caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva, l'accertamento può basarsi su un volume d'affari pari al reddito indicato ai fini delle imposte dirette, in quanto l'Amministrazione è legittimata ad avvalersi di presunzioni semplici per accertare il volume d'affari della società. Infatti, l'art. 55 D.P.R. n. 633/1972 consente, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva, di determinare induttivamente l'ammontare imponibile e l'aliquota applicabile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio e tra tali dati può essere senza dubbio incluso il dato indicato dalla parte nella dichiarazione mod. 760 relativa allo stesso anno di quello preso in esame.

### **Accertamenti in base a c/c bancari: l'ufficio deve provare solo l'imputabilità al contribuente delle risultanze dei conti intestati a terzi**

#### ***Cassazione n. 2029 del 30/1/14***

In base agli artt. 32 e 37 D.P.R. n. 600/1973, l'utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati alla società di capitali, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa.

**ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE****Non si applicano gli studi di settore al professionista "part-time"****Cassazione n. 3943 del 19/2/14**

Non deve essere applicato lo studio di settore nei confronti di un professionista che dedica all'attività poco tempo rispetto a quello utilizzato per le altre attività esercitate (nel caso di specie, un avvocato aveva esercitato soltanto part time la professione legale in quanto impegnato, per 2 mesi, nell'attività di giudice tributario e per 4 mesi nell'attività di educatore in un convitto).

**Studi di settore come dati medi presuntivamente esatti****Cassazione n. 3302 del 13/2/14**

Gli studi di settore sono stati paragonati ai "bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti". I dati che emergono dagli studi, pertanto, possono essere utilizzati dall'Ufficio ancorché in contrasto con quelli desumibili dalle scritture contabili regolarmente tenute, salva prova contraria il cui onere grava sul contribuente.

**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI****È nulla la notifica al coinquilino.****Cassazione n. 2705 del 6/2/14**

La consegna di copia dell'atto a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica.

**Rimborso IRAP: notifica alla suocera del difensore****Cassazione n. 6378 del 19/3/14**

In assenza del difensore domiciliatario, la notifica dell'appello deve ritenersi valida ove l'atto sia stato consegnato a un suo parente presso l'abitazione privata "sita in locali contigui a quello dello studio professionale".

**Notifica al portiere****Cassazione n. 4627 del 26/2/14**

Deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorché la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139, co. 2, c.p.c.

**Atto notificato a soggetto incapace****Cassazione n. 5669 del 13/3/14**

Valida la notifica dell'atto impositivo preso in consegna dalla moglie del destinatario che si trovava in uno stato d'incapacità naturale non immediatamente percepibile.

**Valida notificata alla domestica****Cassazione n. 7379 del 28/3/14**

È valida la notifica della cartella esattoriale con consegna del plico a persona che si è qualificata come "addetta alla casa", giacché collaboratrice domestica del destinatario.

**Pignoramento presso terzi possibile anche per i contributi pubblici****Cassazione n. 1113 del 21/1/14**

In tema di riscossione dei crediti esattoriali, il pignoramento presso terzi di cui all'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, può riguardare i contributi pubblici ottenuti dall'azienda debitrice per l'assunzione di apprendisti.

La disposizione, infatti, non prevede nessuna altra ipotesi di impignorabilità, escludendo la pignorabilità dei soli crediti pensionistici e di quelli di cui al co.4°, 5° e 6° dell'art. 545 c.p.c.

### **Iscrizione d'ipoteca possibile anche se pende il giudizio sull'accertamento**

#### **Cassazione n. 458 del 13/1/14**

Il concessionario della riscossione può iscrivere ipoteca per l'intero debito anche se l'iscrizione a ruolo straordinario è avvenuta in pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte, ex art. 11 del D.P.R. n. 602/1973, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione, senza che rilevi l'eventuale emissione di un avviso di accertamento, con pendenza del relativo giudizio d'impugnazione. Ai fini dell'iscrizione delle imposte nei ruoli straordinari, la sussistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento d'iscrizione d'ipoteca legale sui beni di società assoggettata a imposte sui redditi, e la circostanza che la medesima si trovi in fase di liquidazione, costituiscono elementi concorrenti a integrare il requisito del fondato pericolo per la riscossione, richiesto dall'art. 11 co. 3 del D.P.R. n. 602/1973.

### **Credito tributario accertabile solo dal giudice tributario**

#### **Cassazione n. 3773 del 18/2/14**

L'accertamento dell'esistenza del credito tributario, costituente oggetto di pignoramento presso il terzo (Agenzia delle Entrate), non può essere condotto dal giudice civile all'interno del procedimento di esecuzione. Tale verifica deve sempre essere eseguita dal giudice tributario (l'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992, nell'ambito delle norme processuali tributarie, delimita i confini della giurisdizione tributaria).

### **Non rileva l'impugnazione del ruolo da parte del contribuente ai fini della soglia per l'iscrizione di ipoteca**

#### **Cassazione n. 2190 del 31/1/14**

Devono essere considerati ai fini del calcolo della soglia oltre la quale il concessionario per la riscossione può iscrivere ipoteca anche i crediti iscritti al ruolo che siano oggetto di contestazione da parte del contribuente.

### **Lo stato d'insolvenza non è eliminato dalla rateazione del debito d'imposta**

#### **Cassazione n. 2174 del 31/1/14**

La rateizzazione del debito ottenuta da Equitalia non costituisce transazione e non ha quindi effetti estintivi dell'obbligazione ma soltanto una semplice dilazione dell'adempimento che in quanto tale non esclude la sussistenza dello stato d'insolvenza e la conseguente soggezione al fallimento.

### **Accertamento: è necessario rispettare i 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente**

#### **Cassazione n. 2594 del 5/2/14**

È nullo l'accertamento notificato in anticipo rispetto al termine dilatorio di 60 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 12, co. 7, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) in assenza di una concreta e valida ragione di urgenza.

### **Annullamento in autotutela dell'avviso ed emissione di un nuovo avviso**

#### **Cassazione n. 4823 del 28/2/14**

L'Amministrazione può annullare l'avviso di liquidazione irregolare già notificato al contribuente e, nell'esercizio del potere generale di autotutela, sostituirlo con un nuovo avviso. A tal fine, non è rilevante la circostanza che sia ancora pendente sulla prima notifica un processo.

**Cartella con motivazione stringata****Cassazione n. 4826 del 28/2/14**

Non può dirsi pregiudicato il diritto di difesa del contribuente se la cartella esattoriale reca l'indicazione dell'atto registrato da cui trae origine la maggiore pretesa già portata a conoscenza del contribuente con più avvisi di liquidazione. In tal caso la motivazione relativa all'imposta di registro può essere anche succinta.

**Fallimento: nullo avviso privo del PVC****Cassazione n. 7493 del 31/3/14**

All'avviso di accertamento notificato alla curatela deve essere allegato il PVC notificato al fallito quando era *in bonis*. In caso contrario, l'atto impositivo deve essere annullato.

**PENALE TRIBUTARIO****Fondo patrimoniale: sequestrabile il bene che in precedenza era dell'altro coniuge****Cassazione n. 129 del 7/1/14**

Nel caso di reati di omesso versamento di ritenute certificate e dell'IVA (ex artt. 10 bis e 10 ter D.lgs. n. 74/2000), nonché per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11 D.lgs. 74/2000), ai fini del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, l'immobile confluito nel fondo patrimoniale è soggetto alla misura cautelare anche se tale bene, prima della costituzione del fondo, era di proprietà esclusiva della moglie dell'indagato, persona estranea al reato e che i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione del vincolo cautelare, è la disponibilità del bene da parte dell'indagato al momento del sequestro (nella disponibilità di entrambi i coniugi nel fondo patrimoniale).

**Omesso versamento ritenute alla fonte****Cassazione n. 5905 del 7/2/14**

Non configura reato penale l'omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti qualora lo stesso dimostri la mancanza della liquidità necessaria (nel caso di specie l'impresa, in crisi di liquidità, aveva utilizzato le risorse finanziarie disponibili per corrispondere gli stipendi ai dipendenti).

**Omesso versamento Iva: bisogna organizzare le risorse per far fronte la pagamento****Cassazione n. 2614 del 21/1/14**

Il reato di omesso versamento Iva è punibile a titolo di dolo generico. Per la commissione del reato, basta, dunque, la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. Tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di 50.000 euro. La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di 50.000 euro, entro il termine lungo previsto. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili; ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già dall'acquirente del bene o del servizio l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale.

Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.

**Omesso versamento acconto Iva****Cassazione n. 10813 del 6/3/14**

Il contribuente che non ha pagato l'Iva entro i termini prefissati, può ottenere l'annullamento della condanna solamente se riesce a fornire la prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabile.

**Reati fiscali: è possibile il sequestro beni società****Cassazione S.U. informativa n. 1 del 30/1/14**

È consentito nei confronti della persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro e di altri beni fungibili o di beni comunque direttamente riconducibili al profitto del reato, mentre non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di ulteriori beni della persona giuridica.

**Dichiarazione fraudolenta: non sussiste l'obbligo di escutere preventivamente il patrimonio dell'azienda****Cassazione n. 5759 del 6/2/14**

Nel caso del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000, è legittimo il sequestro dei beni del legale rappresentante, senza la preventiva escussione del patrimonio della società beneficiaria dell'utile determinato dal reato in quanto nessuna norma impone l'escussione preventiva del capitale sociale. Nel caso di specie nei confronti del legale rappresentante di una società di capitali era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, in relazione al reato ipotizzato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

**Confisca nei reati tributari****Cassazione n. 6635 del 12/2/14**

Nei reati di omesso versamento delle imposte, il profitto del reato oggetto della confisca per equivalente corrisponde all'ammontare della imposta evasa; ne deriva che, se è vero che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere mantenuto sino a quando permane l'indebito arricchimento, è però corretto ritenere che, in caso di intervenuto accordo per la rateizzazione del debito fiscale e di avvenuto pagamento di alcuni ratei, la misura della somma assoggettata al vincolo cautelare debba essere proporzionalmente ricondotta al debito tributario ancora effettivamente esistente.

**Detrazione IVA prova della partecipazione alla frode****Corte di Giustizia del 13/2/14, C-18/13**

In caso di fatture soggettivamente inesistenti, per negare la detrazione dell'IVA inerente alle prestazioni di servizi realmente ricevute, l'Amministrazione Finanziaria deve provare la natura fraudolenta delle operazioni e che il destinatario ne era consapevole. A parere della Corte UE, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune IVA, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell'imposta riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore (perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l'identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta), alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s'iscriveva in un'evasione (il procedimento principale ha avuto origine da un controllo fiscale in esito al quale era negata a una società, operante nel settore del commercio all'ingrosso, la detrazione dell'IVA esposta nelle fatture emesse da alcuni fornitori che, ad avviso dell'Amministrazione, erano sprovvisti delle risorse necessarie per erogare i servizi fatturati).

### Per i reati tributari no all'attenuante del danno lieve

#### **Cassazione n. 8677 del 24/2/14**

In tema di reati tributari non è applicabile la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). È, invece, prevista l'attenuante prevista dall'art. 13, d.lgs. n. 74/2000, per chi abbia assolto al debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

### Confisca limitata sui reati fiscali

#### **Cassazione S:U. n. 10561 del 5/3/14**

Non è permesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai danni della società per i reati tributari commessi dai propri manager. La confisca è invece possibile (ma nei fatti di difficile concretizzazione nel caso dei delitti fiscali) nei confronti di beni riconducibili al profitto di reato tributario quando il profitto è nella disponibilità della persona giuridica.

### Il sequestro dei beni prescinde dal "periculum in mora"

#### **Cassazione n. 10825 del 6/3/14**

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo del profitto del reato, funzionale alla confisca per equivalente, ha carattere obbligatorio, essendo subordinato alla sola sussistenza del *fumus* del reato, non essendo necessario verificare la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, ossia del rischio del depauperamento del patrimonio.

### Omesso versamento di ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti

#### **Cassazione n. 3689 del 28/1/14**

Il reato di omesso versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale e solo con il maturare di tale termine si verifica l'evento dannoso per l'erario, previsto dalla fattispecie penale. È stato precisato inoltre che il reato è punibile a titolo di dolo generico, richiedendosi la mera consapevolezza della condotta omissiva. L'onere della prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate, trattandosi di elemento costitutivo del reato, grava sulla pubblica accusa, anche se può assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali oppure attraverso la prova indiziaria.

### Omesso versamento di ritenute previdenziali

#### **Cassazione n. 3705 del 28/1/14**

La situazione di insolvenza nella quale versa l'azienda non libera dalla responsabilità penale il responsabile dell'impresa che ha omesso di versare le ritenute previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. In particolare la Cassazione ha stabilito che nel caso in cui l'azienda non ha abbastanza risorse per adempiere contemporaneamente agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti e contributivi nei confronti dell'INPS deve erogare compensi ridotti in modo da riuscire a versare le ritenute previdenziali calcolate su detti compensi inferiori al dovuto. Il sopravvenuto fallimento non è sufficiente a giustificare il precedente omesso versamento.

### Non ogni eventuale violazione tributaria integra il reato corrispondente

#### **Cassazione n. 11380 del 10/3/14**

Pronunciandosi su una vicenda che vedeva imputato il legale rappresentante di una società, cui era stato addebitato di aver indicato nella dichiarazione annuale, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, elementi attivi in materia di imposte sui redditi per un ammontare inferiore a quello effettivo, la Cassazione ha affermato che non ogni eventuale violazione tributaria (che può anche sussistere sulla base di sole presunzioni) integra necessariamente il corrispondente reato (il cui accertamento non può fondarsi sulle presunzioni tributarie ma richiede che l'accusa fornisca la prova sia dell'elemento materiale sia di quello psicologico).

**Omessa dichiarazione: momento di consumazione del reato****Cassazione n. 13322 del 21/3/14**

Quanto al momento di consumazione del reato di omessa dichiarazione, il termine di 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione, dall'ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie. Quindi, se il termine per l'invio della dichiarazione in maniera telematica scade il 31/10 dell'anno successivo, i 90 giorni vanno contati a partire da questa data, a prescindere dalle modalità concrete di invio della dichiarazione.

Ne consegue che il reato di omessa dichiarazione dei redditi relativi ad un anno di imposta deve ritenersi consumato nel gennaio del 2° anno successivo e, cioè, con il decorso dell'ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza di quello del 31/10 dell'anno successivo a quello di imposta, previsto per l'invio in via telematica delle dichiarazioni.

**Reati tributari: sequestrabili beni del manager****Cassazione n. 13990 del 25/3/14**

Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, non può ricadere sui beni della cooperativa, salvo che la stessa non rappresenti un mero apparato fittizio utilizzato dal legale rappresentante per commettere il reato fiscale ipotizzato. Le S.U. della Cassazione hanno, in proposito, affermato come non sia ammissibile la confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi dai suoi organi, fatta eccezione per il caso in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare. In una simile ipotesi, infatti, la traslazione del profitto del reato in capo all'ente non si attegga alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura dell'interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in apparente vantaggio dell'ente, ma, nella sostanza, a proprio favore.

**Recidiva contestata dopo la prescrizione****Cassazione n. 14439 del 27/3/14**

Se la recidiva è stata contestata dal PM quando il reato fiscale si era già prescritto, deve ritenersi legittima la sentenza che dichiara il non doversi procedere nei confronti dell'imputato.

**Mancato versamento delle imposte: amministratore responsabile anche se manca la liquidità****Cassazione n. 5105 del 5/3/14**

L'amministratore che non ha effettuato il versamento delle imposte dovute dalla società per mancanza di liquidità, se al fine di far fronte a tale situazione non propone ai soci di deliberare l'aumento del capitale o la liquidazione della società, è tenuto al risarcimento del danno subito dalla stessa.

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO****La società estinta non può essere convenuta in giudizio****Cassazione n. 665 del 15/1/14**

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento nel quale si verifica la sua estinzione, impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio.

Se l'estinzione interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte si determina un evento interruttivo del processo con possibile successiva prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci.

Se, invece, l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dal c.p.c. o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

E' stato poi ricordato che la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti.

## FISCALE - VARIE

### **Classamento e rifiuto motivato del DOCFA**

**Cassazione n. 3394 del 13/2/14**

Il classamento di un'unità immobiliare a seguito della procedura DOCFA deve fornire gli elementi che spieghino perché la proposta del contribuente è stata rifiutata.

### **Cessione immobile a valore inferiore a quello di mercato**

**Cassazione n. 4114 del 20/2/14**

È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla differenza tra valore di cessione dell'immobile indicato in bilancio e quello accertato ai fini dell'imposta di registro. Costituisce onere del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato.

### **Nulla la sentenza in cui non si individua il concreto comando giudiziale**

**Cassazione n. 3735 del 18/2/14**

La sentenza è nulla se evidenzia "un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione", ossia se non è possibile individuare "il concreto comando giudiziale".

### **La ritardata fatturazione di alcune operazioni costituisce irregolarità sostanziale**

**Cassazione n. 656 del 15/1/14**

Sia l'omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall'art. 23 D.P.R. n. 633/72, sia la mancata conseguente contabilizzazione nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, costituiscono irregolarità sostanziali, perché rilevanti ai fini della determinazione del volume di affari previsto dall'art. 20 e dell'imposta dovuta. Ciò in quanto la fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell'anno solare e di inesatta dichiarazione e versamento si configurano per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con il proprio comportamento, il rischio per l'Amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, ovvero di effettuare un rimborso non dovuto, e trovano puntuale riscontro nel regime sanzionatorio.

### **Accordi di separazione coniugale e agevolazione prima casa**

**Cassazione n. 3753 del 18/02/14**

Non si ha decadenza dall'agevolazione prima casa in caso di attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione personale, in quanto ciò non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa.

### **L'atto di classamento ha natura valutativa e, in quanto incide indirettamente sul debito tributario, deve essere motivato**

**Cassazione n. 2386 del 4/2/14**

Nella fattispecie un comune aveva chiesto all'Agenzia del territorio di procedere alla verifica e all'eventuale aggiornamento del classamento di una serie di fabbricati a destinazione ordinaria.

L'agenzia, verificata l'esistenza nella medesima zona di immobili simili dotati di maggior rendita aveva provveduto all'accertamento, motivandolo, appunto, sulla base dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, delle sue caratteristiche edilizie, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali.

La Cassazione ha ritenuto tale motivazione insufficiente.

L'Agenzia nell'attribuire un nuovo classamento a un'unità a destinazione ordinaria deve precisare se tale variazione è dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'unità stessa oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui il fabbricato è collocato.

Nel primo caso l'Agenzia dovrà indicare le trasformazioni edilizie intervenute, motivando l'effetto incrementativo sulla rendita, mentre nel secondo occorre indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di concreti e significativi miglioramenti del contesto urbano. Solo in questo modo il contribuente è posto in grado di conoscere il presupposto del classamento e conseguentemente approntare una difesa.

### **Prima casa: decade dall'agevolazione il separato che trasferisce all'ex l'abitazione**

#### **Cassazione n. 2263 del 3/2/14**

Decade dalle agevolazioni "prima casa" il contribuente che, in occasione della separazione consensuale, trasferisce entro il quinquennio la proprietà della casa familiare all'ex coniuge, senza acquistare un altro immobile entro 1 anno. La Cassazione ha evidenziato che le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione della separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Ne deriva che il regolamento concordato tra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell'accordo delle parti.

### **Incostituzionale la norma sulla determinazione del valore imponibile in caso di espropriazione e pubblico incanto**

#### **Corte Costituzionale n. 6 del 23/1/14**

È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 497 L. n. 266/2005, (legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà a favore delle persone fisiche che acquistano, a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze di chiedere che, in deroga all'art. 44 co. 1 D.P.R. n. 131/1986, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, co. 4 e 5, D.P.R. n. 131/1986 (valore "tabellare" dell'immobile), fatta salva l'applicazione dell'art. 39 co. 1, lett. d) ult. periodo, D.P.R. n. 600/1973.

### **Niente aliquota agevolata per l'acquisto separato del box auto**

#### **Cassazione n. 1735 del 28/1/14**

L'aliquota Iva ridotta del 10% non si applica in caso di acquisto separato dei box-autorimesse rispetto alle unità principali, anche se dichiarate come pertinenza al notaio rogante, trattandosi non di prima casa, nonché di atti non contestuali, per i quali peraltro è invece onere della cedente dimostrare che:

- a) la precedente cessione fosse avvenuta tra le stesse parti, nonché con il medesimo atto, ed in particolare col costruttore di tutto l'edificio, di cui i garage costituivano una porzione rispetto agli appartamenti, secondo le previsioni dell'art. 13 L. n. 408/49;
- b) ovvero che quelle autorimesse rientrassero in un programma di fabbricazione per la costruzione di tale tipologia di immobili per le aree urbane maggiormente popolate, ex art 11. L. n. 122/89.

### **Utilizzo perdite pregresse: sanzioni dovute anche se l'imposta è compensata**

#### **Cassazione n. 6663 del 21/3/14**

Le sanzioni fiscali per infedele dichiarazione sono dovute anche se l'imposta non dichiarata potrebbe essere azzerata (compensata) con crediti derivanti da perdite pregresse, in quanto nel caso di infedele dichiarazione, la sanzione (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 471/1997) è conseguente alla dichiarazione di un reddito inferiore rispetto a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta.

### **I benefici "prima casa" sono legati al trasferimento della residenza**

#### **Cassazione n. 4662 del 27/2/14**

Il beneficio delle agevolazioni fiscali "prima casa" è subordinato all'ottenimento del certificato di trasferimento di residenza nel luogo dove è ubicato l'immobile; a tal fine, non è sufficiente che il contribuente dimostri di aver sottoscritto i contratti per le utenze (luce, acqua ecc.).

Pertanto, il contribuente che vuole usufruire di tale agevolazione dovrà ottenere la residenza entro un termine ragionevole di 18 mesi.

### **Cessione di immobili da demolire**

#### **Cassazione n. 4150 del 21/2/14**

La cessione di immobile da demolire non può essere considerata cessione di terreno edificabile. Il terreno va considerato terreno edificato nonostante faccia parte di un piano regolatore generale, a nulla rilevando l'eventuale «ulteriore potenzialità edificatoria». Oggetto della cessione è, quindi, il capannone a uso commerciale e relative pertinenze, a prescindere dalla potenzialità del terreno su cui sorge e dal fatto che in base a non oggettivamente riscontrate intenzioni delle parti, il capannone medesimo sia stato destinato alla demolizione. L'Amministrazione Finanziaria, costantemente, a partire dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 395/E del 22 ottobre 2008, ha riquilificato le cessioni di immobili da abbattere in cessioni di terreni, con tutte le conseguenze del caso (comunque, il caso trattato riguarda la vendita di un capannone a uso commerciale, avvenuta in data 14 dicembre 2000, quindi ante Risoluzione n. 395/E/2008, per la quale il contribuente si è visto accertare la plusvalenza e la relativa imposta, oltre sanzioni ed interessi).

### **Imposta di successione su fabbricati rurali**

#### **Cassazione n. 4892 del 3/3/14**

Il vincolo di pertinenzialità che qualifica la ruralità dei fabbricati a fini fiscali e, segnatamente, a quelli della tassazione di registro e sulle successioni, secondo il più favorevole criterio del "valore automatico" di cui all'art. 8 L. n. 880/1986, va ricondotto alla nozione di pertinenza fornita, in via generale, dall'art. 817 c.c. secondo cui "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento un'altra cosa". Ne consegue che l'effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio e ornamento dell'altra deve essere considerata come una relazione implicante, oltreché aspetti oggettivi, anche aspetti soggettivi, riferibili alla volontà dell'avente diritto, e non può essere di per sé esclusa dalla sola ricorrenza di circostanze di rilievo eminentemente formale, quali la distinta iscrizione in catasto della pertinenza o l'autonoma indicazione dei fabbricati nella denuncia di successione.

### **Omessi versamenti e responsabilità dell'amministratore**

#### **Cassazione n. 5105 del 5/3/14**

L'amministratore che non ha pagato i tributi deve risarcire la società perché non ha adempiuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza tecnica ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto. Infatti, in caso di mancanza di liquidità, è doveroso convocare l'assemblea dei soci per deliberare l'aumento di capitale o, in alternativa, la liquidazione dell'impresa.

### **Sanzioni per l'errore del commercialista**

#### **Cassazione n. 5965 del 14/3/14**

Il contribuente è tenuto al pagamento delle sanzioni anche quando l'irregolarità è attribuibile al commercialista, che non ha portato a termine l'incarico ricevuto (nello specifico, la predisposizione della domanda di condono, ai sensi dell'art. 12 L. n. 289/2002).

**Errori da 770: risarcimento a carico del consulente del lavoro****Cassazione n. 6201 del 18/3/14**

Spetta al consulente del lavoro risarcire i danni e le perdite patrimoniali subite dall'impresa a causa dei suoi errori, incluse anche le spese giudiziarie che l'azienda ha sostenuto per difendere il suo legale rappresentante. Non è, invece, imputabile al consulente del lavoro il danno causato all'immagine del legale rappresentante per il procedimento penale sostenuto.

**La cancellazione dal registro delle imprese per il trasferimento all'estero della sede sociale non comporta l'estinzione della società****Cassazione n. 6388 del 19/3/14**

Il trasferimento della sede all'estero non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività. Il che si desume dagli artt. 2437, co. 1, lett. c) (S.p.A.) e 2473, co. 1, c.c. (S.r.l.), laddove prevedono la possibilità di recesso dall'ente dei soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti il trasferimento della sede sociale all'estero.

**Esecuzione esattoriale illegittima: niente risarcimento****Cassazione n. 6521 del 20/3/14**

L'automobilista che si è rifiutato di pagare la multa e che non ha impugnato la cartella di Equitalia non ha diritto al risarcimento del danno da esecuzione esattoriale illegittima. Infatti, in caso di esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative, non è data al debitore azione di risarcimento del danno, né ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 603/1972, né ai sensi dell'art. 2043 c.c., ove sia fondata sulla circostanza del volontario pagamento degli importi richiesti e su motivi di ingiustizia o di illegittimità di atti presupposti o preliminari all'esecuzione stessa, che il debitore abbia volontariamente ommesso di impugnare nelle competenti sedi; e tanto, sia perché egli era gravato di un onere in senso tecnico in tale ultimo senso ed è quindi decaduto dalla possibilità di azionare quelle doglianze anche in sede meramente risarcitoria, sia perché la conseguita definitività di quegli atti elide in radice, se non anche la stessa ingiustizia del danno, quanto meno – in difetto di diverse e ulteriori, ma specifiche, allegazioni - l'elemento soggettivo dell'agente.

**TARSU anche per il garage****Cassazione n. 6651 del 21/3/14**

Il garage non va esente dalla TARSU se il contribuente non ha indicato nella denuncia originaria o di variazione l'impossibilità del locale di produrre rifiuti; circostanza che deve essere debitamente riscontrabile in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

**Fallimento delle cooperative****Cassazione n. 6835 del 24/3/14**

Lo scopo mutualistico di una cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato; ne consegue che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545 terdecies c.c., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza del fine predetto occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa.

**TARSU: il rimborso****Cassazione n. 6900 del 24/3/14**

Ai sensi dell'art. 75, co. 3 del D.lgs. n. 507/9193, in ipotesi di tributo riconosciuto non dovuto il rimborso deve essere effettuato dal Comune a seguito di espressa domanda di rimborso del contribuente, da presentarsi entro 2 anni dalla data di avvenuto pagamento. Non può farsi applicazione della disciplina generale in materia di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c.

## **Debito fiscale estinto provato con il modello F24**

### ***Cassazione n. 7154 del 26/3/14***

Il versamento di quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata della lite fiscale "minore" può essere dimostrato mediante produzione del modello F24 pagato in banca.

## **Per gli omessi versamenti risponde l'amministratore di diritto**

### ***Cassazione n. 14432 del 27/3/14***

L'amministratore di diritto è responsabile del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali anche quando abbia delegato ad altri la gestione dell'azienda, poi fallita, disinteressandosi delle attività contabili.